

## **CAPITOLATO TECNICO**

**GARA D'APPALTO CON GESTIONE TELEMATICA RELATIVO  
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA  
CADITOIE, BOCCHIE DA LUPO, GRIGLIE E POZZETTI  
STRADALI SITI NEL COMUNE DI VERONA**

**(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)**

**Fascicolo gara: Tender\_11**

**RDO Lotto 1, rfq 14**

**RDO Lotto 2, rfq 15**

**Numero Gara: 8185750**

**Lotto 1 CIG 8793764B9C**

**Lotto 2 CIG 8793769FBB**

**IL R.U.P.  
(Alberto MICHELAZZO)**

## Art. 1) Oggetto, importo e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia delle caditoie, delle bocche da lupo, delle griglie e dei pozzetti stradali siti nel Comune di Verona.

Il servizio comprende **l'asportazione e lo smaltimento della fanghiglia e dei detriti che vi risultano depositati nonché la verifica della condotta di collegamento fra i pozzetti e la rete fognaria o eventuali pozzi a perdere.**

L'affidamento **comprende anche interventi a SPOT legati ad urgenze impreviste ed imprevedibili (es. allagamenti nel Comune di Verona).**

Tali attività vengono svolte in ambito stradale ed espongono il personale operativo al rischio da traffico veicolare.

Il presente appalto ha decorrenza presunta il 15 Luglio 2021 e scadenza 31 Dicembre 2021 per un importo complessivo pari a € 120.000,00 oltre per oneri della sicurezza ed è diviso in N.2 lotti come di seguito specificato:

- **Lotto N.1 importo stanziato pari a € 70.000,00** oltre a IVA, di cui € 1.750,00 relativi ad oneri per la sicurezza.
- **Lotto N.2 importo stanziato pari a € 50.000,00** oltre a IVA, di cui € 1.750,00 relativi ad oneri per la sicurezza.

Si precisa che l'aggiudicatario di un lotto non può aggiudicarsi anche il lotto successivo.

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo stanziato per ogni singolo lotto sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona Spa.

Qualora alla scadenza indicata, l'importo non fosse esaurito, l'appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di prolungare la durata del contratto fino a copertura dell'ammontare dell'appalto.

Si precisa che le quantità delle prestazioni saranno determinate in base al prezzo unitario €/caditoia indicato nel modulo d'offerta, eventualmente fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa stimato.

Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Per prestazioni residuali (afferenti per tipologia) non inserite presente Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa alla aggiudicatario e qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel Capitolato.

L'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente.

## Art. 2) Prodotti ed attrezzature

Per l'esecuzione del servizio è richiesta la disponibilità di una squadra di almeno due operatori e delle seguenti attrezzature:

- ⇒ N° 1 Autospurgo dotato di tutta l'attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio: dall'apertura della caditoia e del tombino alla sua chiusura, di tubazioni idonee, lance per il lavaggio, e strumenti da lavoro della capacità di MC 5;
- ⇒ N° 1 Autospurgo dotato di tutta l'attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio: dall'apertura della caditoia e del tombino alla sua chiusura, di tubazioni idonee, lance per il lavaggio, e strumenti da lavoro della capacità di MC 10/15;
- ⇒ **uniformi e DPI idonei al servizio** (quali: corpetto ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, stivali antinfortunistici, caschetto di protezione);

Il servizio dovrà essere svolto da operatori opportunamente formati dotati di tutti i DPI

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità, affidabilità, sicurezza e conformità alle norme vigenti, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro.

Tutti gli automezzi e attrezzature impiegate devono essere conformi alle normative e prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea.

Le modalità di gestione degli eventuali prodotti utilizzati e le regole di sicurezza dovranno essere dettagliate nel piano di sicurezza adottato per l'espletamento del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato all'uso prodotti e delle macchine da impiegare.

Tutti i materiali usati dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili e le strutture.

## Art. 3) Tempi e modalità di intervento

L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal presente invito e ad eseguire i servizi oggetto del presente affidamento alle condizioni e con le modalità rispondenti a quanto contenuto nell'allegato (C) "Istruzione operativa Amia", ferma restando l'autonomia organizzativa dell'appaltatore.

Il servizio in oggetto dovrà avere luogo nei percorsi che verranno indicati in modo dettagliato all'aggiudicatario, attraverso gli assistenti ai servizi di Amia che quotidianamente si rapportheranno con lo stesso e forniranno le necessarie indicazioni.

Si precisa che l'aggiudicatario di ogni singolo lotto dovrà mettere a disposizione n. 2 veicoli in servizio per Amia dal Lunedì al venerdì, per un turno completo di lavoro, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 (conferimento e scarico rifiuto escluso) con programmazione settimanale.

In sede di esecuzione del servizio l'aggiudicatario dovrà compilare il MODELLO B2 (che verrà fornito alla Società aggiudicataria) con la specifica dell'oggetto di intervento, la relativa data di esecuzione della pulizia ed eventuali guasti strutturali delle caditoie/bocche da lupo (come ad esempio: tubazioni interrotte, cedimento stradale ecc) per permettere il successivo inoltro, da parte della S.A., agli altri di altri ENTI interessati.

Il modello B2 dovrà essere altresì trasmesso giornalmente ad AMIA – ([commerciale@amiavr.it](mailto:commerciale@amiavr.it))

Mensilmente dovranno essere inviati ad Amia un riepilogo dettagliato, riportante tutti i servizi eseguiti nel corso del mese, oltre ad un consuntivo economico mensile. Successivamente i nostri uffici provvederanno a comunicare un **n° ordine da indicare sulla fattura** che dovrà essere emessa conformemente al dettaglio anticipato ed approvato.

Il rifiuto raccolto, **dovrà essere smaltito a cura dell'affidatario del servizio**. Il formulario attestante lo smaltimento dovrà essere trasmesso in copia ad AMIA VERONA S.P.A. – ufficio Logistica – mail (logistica@amiavr.it).

Per lo smaltimento del materiale di risulta della pulizia dovrà essere utilizzato il **codice CER 20.03.06**

Amia Verona Spa procederà ad emettere ordinativi via fax, mail e telefono sulla base delle proprie effettive esigenze.

Gli interventi dovranno essere effettuati entro 3 ore dalla richiesta per gli interventi a SPOT (allagamenti e impianto lavaggio AMIA) ed entro 48 ore per quelli ordinari; Amia si riserva di indicare nell'ordinativo tempi di intervento differiti.

#### **Art. 4) Direttore Esecuzione del servizio**

Il Direttore Esecuzione del Servizio per il coordinamento/esecuzione operativa del servizio è il Dirigente Area Servizi Operativi Amia (dott. Diego Testi)

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

#### **Art. 5) Adempimenti relativi alla sicurezza e coperture assicurative**

L'aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile del procedimento di Amia Verona Spa il "POS" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'aggiudicataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Amia Verona Spa si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicataria deve notificare immediatamente ad Amia Verona Spa, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature di Amia Verona Spa e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile del procedimento di Amia Verona Spa un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad Amia Verona Spa o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto

imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di Amia Verona Spa e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da Amia Verona Spa ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione di Amia Verona Spa, per fatto e colpa dell'Impresa.

#### **Art. 6) Altri oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e distintivi;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
- l'esecuzione le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al **Direttore Esecuzione del Servizio** (Dott. Diego TESTI) prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

- ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti

L'Aggiudicataria dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Amia, e di terzi. L'Amia si ritiene, pertanto, pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'impresa, ai suoi lavoratori e a terzi. Gli obblighi sopra richiamati risultano vincolanti anche nei confronti di eventuali soggetti terzi di cui l'aggiudicatario si dovesse servire per le attività riconducibili alla presente selezione.

#### **Art. 7) personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni**

L'impresa dovrà nominare e comunicare al Committente un **Referente dell'Impresa** in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare al **Direttore Esecuzione del Servizio**:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (da indicare a richiesta) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera **da indossare durante lo svolgimento del servizio**.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

#### **Art. 8) Poteri di Verifica e Controllo**

Amia Verona Spa, attraverso i propri funzionari effettuerà i controlli per verificare la conformità dell'esecuzione degli interventi rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico e alle norme vigenti in materia.

#### **Art. 9) Contestazioni e penali**

Le eventuali contestazioni al fornitore, da parte di Amia Verona S.p.A., saranno comunicate a mezzo raccomandata, PEC, fax, telegramma, e-mail, presso la sede del fornitore.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con la presentazione dell'offerta ed il contratto di fornitura, il fornitore sarà passibile delle seguenti sanzioni:

Inadempienza	Penale
Ritardo nell'esecuzione del servizio	€/giorno solare 1 per mille dell'ammontare del contratto
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza	€/cad. 250,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le reiterate inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver contestato per iscritto l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Il servizio in oggetto è **da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse** e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

#### **Art. 10) Risoluzione contrattuale**

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

#### **Art. 11) Recesso**

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.



## **Art. 12 – cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara del lotto per il quale risulta aggiudicatario, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

## **Art. 13) Modalità di pagamento**

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura - farà fede il timbro di ricevimento di Amia - mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Ad avvenuta esecuzione della prestazione, la Ditta Appaltatrice dovrà acquisire dalla SA il "verbale di regolare esecuzione" che dovrà essere allegato alla fattura. Prima dell'emissione della fattura sarà comunicato dalla SA il numero d'ordine da apporre sul documento contabile.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CIG di riferimento e dovranno essere accompagnate dall/i verbali di regolare esecuzione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 05.10.2010 n. 207. La presenza di DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 c. 8 del DPR 207/2010, imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

Qualora risultino difformità tra servizio erogato e quello descritto nell'offerta, l'AMIA Verona SPA inviterà l'impresa aggiudicataria a porvi rimedio, a cura e spese della stessa e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

#### **Art. 14) Subappalto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 50% del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 50% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, e successivamente deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

#### **Art. 15) Anticipazioni**

All'impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

#### **Art. 16) Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **Art. 17) Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del committente.

#### **Art. 18) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 19) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'appaltatore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La stessa prenderà visione del Regolamento generale ingressi dell'impianto di Amia Verona di via B. Avesani n. 31, visibile sul sito [www.amiavr.it](http://www.amiavr.it), con l'obbligo di rendere edotti gli eventuali trasportatori subappaltatori dei rischi specifici, effettuando, a proprio carico, l'attività di formazione e informazione.

#### **Art. 20) Spese contrattuali**

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

#### **Art. 21) Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura prevista nel presente documento, il foro competente è quello di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 22) Privacy**

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

#### **Art. 23 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto**

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Alberto Michelazzo)